



# Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

Alla CCIAA di Verona  
Reperto Sanzioni/Abilitazioni

Trasmessa via pec:

cciaa.verona@vr.legalmail.camcom.it

prot. 257774 del 27.11.2015

OGGETTO: Esercizio dell'attività di Agente di Affari in mediazione- incompatibilità.

Si fa riferimento alla richiesta di parere, inoltrata da codesta Camera di commercio allo scrivente ufficio via e-mail il 17 novembre u.s., concernente la compatibilità o meno dell'attività di agente di affari in mediazione ex lege n. 39/1989 con le attività di agente assicurativo e di broker assicurativo di cui alle sezioni A e B del RUI – Registro Unico degli Intermediari assicurativi.

In proposito si fa presente che in base al tenore letterale delle vigenti disposizioni di cui all'art. 5, comma 3, lett. b) della predetta legge n. 39/1989, come modificato dall'art. 18 della legge n. 57/2001, l'esercizio dell'attività di agente di affari in mediazione è incompatibile, oltre che con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, società o enti sia pubblici che privati, anche con l'esercizio di qualsiasi attività imprenditoriale e professionale, fatta eccezione per le attività di mediazione comunque esercitate.

Tale assunto, peraltro, è stato più volte ribadito da questo Ministero come tassativo, con l'unica eccezione, ai sensi della normativa sopra richiamata, della sola attività di amministrazione di condominio, ove non svolta in forma assolutamente ed inequivocabilmente di impresa (cioè quando non comporti un ineludibile obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese) .

Peraltro, sull'argomento la scrivente aveva a suo tempo ritenuto opportuno richiedere il parere dell'IVASS e questa, con nota dell'ottobre 2013, aveva formulato alcune rilevanti osservazioni dalle quali è stato rafforzato l'assunto ministeriale in questione.

In particolare detto Istituto aveva puntualizzato, in primis, che sotto il profilo del codice delle assicurazioni private le cause di incompatibilità sono tassative e riguardano il divieto di svolgimento dell'attività unicamente agli enti pubblici, agli enti e società da essi controllati, ai pubblici dipendenti, nonché ai Periti assicurativi iscritti al relativo Ruolo, non sussistendo, pertanto, ulteriori limiti e divieti.

Inoltre aveva proseguito affermando che, rispetto alla disciplina recata dalla legge n. 39/1989 (ed alle sue prescrizioni in materia di incompatibilità), solo l'attività di brokeraggio assicurativo vera e propria andava retamente intesa come attività di intermediazione e quindi compatibile con l'esercizio della mediazione ex lege 39, in quanto in capo ad essa risiedono contemporaneamente i due elementi fondanti della mediazione (rilevabili ex art. 1754 c.c.) e, cioè, la messa in relazione delle parti e il non essere legato a nessuna di queste da vincoli di rappresentanza, collaborazione o dipendenza.

Stante quanto sopra, ed in assenza di specifici e diversi aggiornamenti normativi sulla questione, si ritiene di esprimere parere negativo all'ipotesi di compatibilità fra l'attività mediatizia in questione e l'attività di agente assicurativo iscritto alla sez. A del RUI prospettata nel quesito posto da codesta Camera di commercio.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Gianfrancesco Vecchio)

RC